

(N. 2224)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **ROMANO** Antonio, **TIGNINO** e **MOLÈ** Salvatore

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1952

Estensione della qualifica di aiutante ufficiale giudiziario agli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitavano alla data di entrata in vigore delle leggi 3 giugno 1949, n. 331, e 18 ottobre 1951, n. 1128, le funzioni di ufficiale giudiziario.

ONOREVOLI SENATORI. — Giusto il disposto dell'articolo 8, capoverso, della legge 3 giugno 1949, n. 331 « gli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitavano, alla data di entrata in vigore della citata legge, le funzioni di ufficiale giudiziario potevano essere nominati commessi su parere favorevole dell'autorità giudiziaria presso la quale prestavano servizio ».

Senonchè alcuni uscieri di conciliazione, già commessi autorizzati, esercenti le funzioni di ufficiale giudiziario presso gli uffici privi del titolare, non hanno potuto ottenere la nomina a commessi autorizzati proprio per la mancanza del titolare.

Intanto la legge del 18 ottobre 1951 all'articolo 161, confermando gli ex commessi quali aiutanti ufficiali giudiziari, esonerandoli dal concorso e dal possesso del prescritto titolo di studio, non ha preso in considerazione gli ex commessi, che all'entrata in vigore della citata legge non lo erano più per la mancanza dell'ufficiale giudiziario e che pur continuavano ad esercitare le funzioni da vari anni.

La più volte citata legge del 18 ottobre 1951 abolisce la qualifica di commessi autorizzati e

quindi non dà alcuna possibilità agli ex commessi di essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari, pur avendo essi, alla data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951 le funzioni di ufficiale giudiziario quali uscieri di conciliazione.

Ragioni di parità di trattamento consigliano l'intervento del legislatore perchè gli uscieri di conciliazione, i quali, all'entrata in vigore della legge 3 giugno 1949, n. 331 erano stati commessi autorizzati ed esercitavano le funzioni di ufficiale giudiziario, vengano parimenti nominati aiutanti dell'ufficiale giudiziario, altrimenti si verrebbe a verificare che gli uscieri di conciliazione, i quali sono stati commessi per la presenza in sede dell'ufficiale giudiziario, sono stati nominati aiutanti ufficiale giudiziario, mentre gli stessi uscieri, che sono stati commessi e che all'atto di entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951 erano funzionanti ufficiali giudiziari, non hanno potuto e non possono essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari.

Ciò premesso, per ragioni di giustizia, chiediamo di apportare alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128 una modifica con l'articolo aggiuntivo del seguente tenore:

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitavano alla data di entrata in vigore delle leggi 3 giugno 1949, n. 331, e 18 ottobre 1951, n. 1128, le funzioni di ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 91 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, sono confermati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia su proposta del primo presidente della Corte di appello competente ed assumono, previo giuramento a norma dell'articolo 24 della citata legge 18 ottobre 1951, la qualifica di aiutanti ufficiali giudiziari.